

DECRETO PNRR-2 IN GAZZETTA, AL VIA I NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E LE SANZIONI POS

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022 il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (decreto PNRR-2). Con la pubblicazione del testo definitivo diviene definitivo il nuovo calendario degli obblighi in materia di fatturazione elettronica a carico dei “soggetti minori” (forfettari - regime dei minimi) ed in materia di accettazione dei pagamenti con carte di debito e credito.

FATTURA ELETTRONICA PER FORFETARI E CONTRIBUENTI IN REGIME DI VANTAGGIO

Il decreto ha cancellato gli esoneri da fatturazione elettronica con un calendario differenziato a seconda dei ricavi del contribuente registrati nell’anno precedente:

- oltre € 25.000= dal 1° luglio 2022
- fino a € 25.000= dal 1° gennaio 2024

Pertanto i soggetti che nell’anno 2021 hanno registrato ricavi o compensi (tenendo in opportuna considerazione il ragguaglio ad anno per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2021) superiori a € 25.000= dovranno utilizzare la fatturazione elettronica a partire dal 01/07/2022.

I soggetti interessati sono quelli:

- rientranti nel regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014
- rientranti nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98
- che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398

La fatturazione elettronica comporta, oltre all’emissione delle fatture emesse in formato elettronico, anche i seguenti adempimenti collaterali:

- emissione delle fatture entro 12 giorni dall’operazione
- ricezione delle fatture passive tramite Sistema di Interscambio
- conservazione elettronica delle fatture emesse e ricevute a norma di legge
- l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture in elettronico, con versamento a cadenza trimestrale.

SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE POS E NUOVI CONTROLLI

Il già menzionato art. 18 del D.L. n. 36/2022 introduce due ulteriori, importanti, novità:

- viene anticipata al 30 giugno 2022 la decorrenza delle sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamenti con carte di debito/credito,
- viene previsto che i soggetti che gestiscono gli strumenti di pagamento elettronico trasmettano all'Agenzia delle Entrate il totale giornaliero del transato. [*]

Pertanto se un soggetto che effettua attività di:

- vendita di prodotti;
- prestazioni di servizi, anche professionali

rifiuti di accettare un pagamento attraverso carte di debito/credito, si renderà dovuta una sanzione fissa pari a 30 euro, cui si aggiunge il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico. [Quanto sopra, salvo che ricorra il caso di oggettiva impossibilità tecnica (es. terminale POS fuori uso o assenza di connessione internet).]

Per questo tipo di violazione la norma espressamente esclude la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta.

[*] *Concretamente, ciò significa che se prima della modifica le banche e le società che gestiscono moneta elettronica inviavano all'Agenzia delle Entrate i totali del transato relativi ai sistemi di incasso evoluti esclusivamente con riferimento al comma 1-ter, ovvero solo quelle relative agli incassi rilevanti ai fini del riconoscimento del credito imposta sulle commissioni POS nella misura del 100%, dopo la modifica i medesimi soggetti trasmetteranno giornalmente i totali di tutte le movimentazioni (incassi) effettuati in moneta elettronica, così che l'Agenzia delle Entrate sarà in grado di incrociare tali incassi con i dati dei corrispettivi elettronici.*